

Limitazioni di responsabilità nazionali e internazionali.

semplice. chiaro. helvetia 

La Sua Assicurazione svizzera



1858-2018

160

anni

di competenza assicurativa

Limitazioni di responsabilità nazionali e internazionali.

Basi giuridiche	Periodo di responsabilità	Entità della responsabilità Limite della responsabilità	Termini di presentazione dei reclami dopo l'accettazione della merce danneggiata	Prescrizione
Posta – Svizzera				
Condizioni generali della Posta (www.post.ch)	Secondo le condizioni generali della Posta (www.post.ch)	Secondo le condizioni generali della Posta (www.post.ch)	Secondo le condizioni generali della Posta (www.post.ch)	Secondo le condizioni generali della Posta (www.post.ch)
Posta – Estero				
Convenzione postale universale e Disposizioni d'applicazione della Posta	Assunzione da parte della Posta fino alla consegna (casella postale, sportello o, ad eccezione degli invii con valore, domicilio del destinatario)	Secondo la Convenzione postale universale e le Disposizioni d'applicazione della Posta	In generale: entro 7 giorni Per gli invii con valore: fino al giorno lavorativo successivo dopo l'avvenuta consegna, presentando contemporaneamente l'oggetto danneggiato assieme all'imballaggio	1 anno
Ferrovia – Svizzera				
Legge federale sul trasporto pubblico (1985) e relativa ordinanza (1986), DSP 17 al kg lordo più il porto	Assunzione fino alla consegna	CHF 150.- al kg lordo per danni derivanti da ritardi nelle consegne CHF 2'000.- per ogni vagone o CHF 500.- per ogni collo	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 7 giorni	1 anno
Ferrovia – Estero				
Prescrizioni legali unitarie per il contratto basato sulla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM 1985)	Assunzione fino alla consegna	DSP 17 al kg lordo più le spese di porto, doganali e costi; per i danni derivanti da ritardi nelle consegne: „spese di porto quadruplicate“	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 7 giorni	1 anno
Strada - Svizzera				
Diritto delle obbligazioni (DO) art. 440 e segg. Purché non sia stato concordato diversamente (ad es. ASTAG, AB Spedlogswiss)	Assunzione fino alla consegna	Per perdita, danneggiamento e danni derivanti da ritardi nelle consegne: principio secondo il DO risarcimento totale del valore. Prassi: responsabilità secondo le disposizioni ASTAG o secondo le CGA di Spedlogswiss ASTAG: CHF 15.-/kg, al massimo CHF 40'000 per evento AB Spedlogswiss: DSP 8.33/kg, al massimo DSP 20000 per evento	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 8 giorni	1 anno
Strada - Transfrontaliera				
Secondo la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR 1956)	Assunzione fino alla consegna	DSP 8.33 al kg lordo (per i Paesi che non hanno ratificato il protocollo: 25 franchi d'oro al kg lordo – controvalore secondo il diritto nazionale), più le spese di porto, doganali e costi; per i danni derivanti da ritardi nelle consegne: importo del nolo	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 7 giorni	1 anno
Trasporto aereo				
Accordo di Montreal (28.05.1999)	Assunzione fino alla consegna	DSP 19 al kg per merci e danni derivanti da ritardi nelle consegne. Per i Paesi che non hanno ratificato il corrispondente protocollo di Montreal: 250 franchi d'oro al kg	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: secondo il Protocollo dell'Aja e l'Accordo di Montreal entro 14 giorni	2 anni
Corriere				
Non sono previste Condizioni Generali vincolanti, secondo le Condizioni Generali da concordare	Assunzione fino alla consegna	Differisce in base alle Condizioni Generali	Secondo le Condizioni Generali	Secondo le Condizioni Generali
Spedizione, responsabile di magazzino, agente marittimo				
Di norma le Condizioni Generali dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG Spedlogswiss)	Dall'inizio alla fine della custodia	DSP 8.33 al kg e max. DSP 20000 per evento	Entro 8 giorni o il termine di scadenza della responsabilità del vettore incaricato della consegna	1 anno

Basi giuridiche	Periodo di responsabilità	Entità della responsabilità Limite della responsabilità	Termini di presentazione dei reclami dopo l'accettazione della merce danneggiata	Prescrizione
Mare				
Regole dell'Aja 1927	Dall'inizio alla fine della custodia	100 sterline oro per collo o calcolate nella valuta nazionale	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 3 giorni	1 anno
Regole dell'Aja-Visby 1968 e il protocollo del 1979	Dall'inizio alla fine della custodia	DSP 666 2/3 per collo o DSP 2 al kg	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 3 giorni	1 anno
Regole di Amburgo 1978 (Convenzione internazionale sul trasporto di merci via mare)	Presenza in consegna delle merci al porto fino alla consegna presso il porto di destinazione	DSP 835 per collo o DSP 2.5 per collo; per i danni dovuti a ritardi nelle consegne; 2,5 volte le spese di porto	Per danni visibili esternamente: 1 giorno dopo la consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 15 giorni	2 anni
Trasporto fluviale interno				
Schweizer Rheinttransport-Bedingungen (SRTB) (condizioni svizzere relative al trasporto sul Reno) del 2002	Presenza in consegna delle merci al momento della fornitura	DSP 250 per pacco /unità di carico o DSP 1 al kg (importo superiore), DSP 1500 per container senza merci, DSP 20000 per container con merci, ma max. DSP 500000 per evento DSP 666 2/3 per collo, o DSP 1 al kg - Manifesto renano	Per danni visibili esternamente: alla consegna; per danni nascosti e non visibili dall'esterno: entro 3 giorni	1 anno
Trasporto combinato (multimodale)				
Nessun documento vincolante, ad esempio secondo le "UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents" /IHK Publ. No 481)	Continuato	Differisce secondo lo spedizioniere Trough Bill of Landing (ad es. FIATA TBL, Spedlogswiss TBL, ICC TBL)	Differiscono	Differisce

GLOSSARIO	
CIM	Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises Regole uniformi riguardanti il trasporto internazionale delle merci su ferrovia
CMR	Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route Accordo internazionale sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada
FIATA	Fédération Internationale des Associations des Transporteurs et Assimilés Federazione Internazionale delle Associazioni di Trasporto
IATA	International Air transport Association Associazione del trasporto aereo internazionale
ICC	International Chamber of Commerce Camera di Commercio Internazionale (vedi anche IHK)
IHK	Internationale Handelskammer (vedi anche ICC)
SPEDLOGSWISS	Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
DSP	Diritti speciali di prelievo
TBL	Trough Bill of Landing (Polizza di carico diretta o cumulativa)
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo

Responsabilità	La responsabilità contrattuale non obbliga automaticamente i corrispondenti vettori a rispondere dei danni riscontrati. Vi invitiamo inoltre a tenere conto delle responsabilità limitate che nella maggior parte dei casi sono ben inferiori rispetto al valore effettivo della merce.
Reclami	Il reclamo deve avvenire per iscritto, sia per i danni visibili esternamente sia per quelli nascosti e non visibili dall'esterno. Inoltre, nel caso di accettazione della merce, per i danni visibili esternamente sulla bolla di consegna o sulla lettera di vettura vanno indicate per iscritto le specifiche riserve.

La pubblicazione di questa panoramica è un servizio fornito dall'Helvetia. Questa panoramica contiene solo nozioni basilari relative ad accordi e disposizioni legali validi a livello nazionale e internazionale e quindi non è da ritenersi esaustiva. Nonostante questa panoramica sia stata redatta in maniera scrupolosa, l'Helvetia declina qualsiasi responsabilità per quanto concerne la sua esattezza, esaustività e attualità. Sono da ritenersi giuridicamente vincolanti le rispettive disposizioni contrattuali e/o norme legali vigenti.

Helvetia Assicurazioni

T +41 58 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch



semplice. chiaro. helvetia 

La Sua Assicurazione svizzera